



Regione Lombardia

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

**IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO DEGLI ENTI DEL
SISTEMA REGIONALE NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DA REATO**

Piano di attività ORAC 2020 - Obiettivo 5

Relazione finale

1. Premessa metodologica

L'obiettivo prevede di dare attuazione alle funzioni ORAC di cui all'art. 3 comma 1 lett. b della l.r. n. 13 del 2018: *“Valutare, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di audit, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale”*.

Nell'ambito del piano di attività 2020 si è stabilito di approfondire le relazioni intercorrenti tra le funzioni che la l. n. 190 del 2012 assegna al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e quelle che il d.lgs. n. 231 del 2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza (OdV) negli enti del sistema SIREG che presentano la coesistenza di tali uffici/funzioni di prevenzione del rischio. In particolare, si è previsto di svolgere un'analisi, con il metodo della campionatura, sulle relazioni annuali per il triennio 2017-2019 degli RPCT e degli OdV per confrontare, nei singoli casi, le risultanze delle attività di controllo e, laddove vengano individuate omissioni o insufficiente vigilanza, fornire indicazioni per eventuali azioni correttive.

Si è quindi provveduto ad un'analisi preliminare relativa al complesso degli enti del SIREG di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. n. 30 del 2006, verificando sia la presenza sia l'operatività degli RPCT e degli OdV.

Sulla base della rilevazione preliminare è stata svolta l'attività di campionamento degli enti del SIREG da esaminare, tenendo conto di elementi quali: lo stato economico-finanziario-patrimoniale, l'effettuazione di operazioni straordinarie nell'ultimo quinquennio, il numero di dipendenti, la complessità organizzativa.

In virtù dei citati criteri sono stati selezionati i seguenti enti:

- SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO: Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ILSPA); Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA);

- ENTI PUBBLICI: Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (ALER MILANO MILANO);
- SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE: FNM s.p.a. (FNM); Explora s.p.a. (Explora);
- FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE: Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione Minoprio).

Con nota protocollata in data 14 maggio 2020, si è provveduto a richiedere agli enti sopra citati:

- copia delle relazioni annuali dell'OdV (ex d.lgs. n. 231 del 2001) per il triennio 2017-2019;
- copia dei principali provvedimenti adottati dagli organi di amministrazione o dalla direzione aziendale ai fini del recepimento delle osservazioni contenute nelle relazioni annuali dell'OdV e del RPCT.

La documentazione è stata trasmessa da tutti gli enti, ad eccezione di FNM. Pertanto, a seguito del mancato riscontro alle richieste di ORAC da parte di FNM, non è stato possibile compiere le programmate verifiche su quest'ultima società.

E' stata successivamente esaminata la copiosa documentazione pervenuta, che è stata integrata con le relazioni degli RPCT pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali.

Sono stati acquisiti 181 documenti, per un totale complessivo di 1892 pagine.

In dettaglio:

SOGGETTO SIREG	N° DOCUMENTI TRASMESSI	N° PAGINE
ALER MILANO	45	528
ARIA	72	752
EXPLORA	17	252
ILSPA	32	280
Fond. MINOPRIO	15	80
TOTALE	181	1892

Per ciascun ente è stata elaborata una scheda di sintesi - successivamente confluita in un quadro sinottico generale (allegato alla presente relazione) - delle principali evidenze e criticità rinvenibili dalla documentazione esaminata, così strutturata:

- 1) anomalie dell'attività dell'OdV e rilievi formulati dal medesimo (prima colonna da sx);
- 2) disfunzioni del RPCT e criticità segnalate dal medesimo (seconda colonna da sx);

3) recepimenti degli Organi di gestione dei rilievi e criticità segnalati - rispettivamente - dagli OdV e dagli RPCT (terza colonna da sx);

4) osservazioni di sintesi sui profili problematici più rimarchevoli (quarta colonna da sx).

Sulla base delle suddette verifiche ORAC ha - infine - formulato le proprie *Raccomandazioni*.

2. Note in merito all'applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001 da parte dei soggetti SIREG esaminati

Rilevanti anomalie e lacune nell'attività degli OdV - oltre a non poche criticità nei rapporti tra questi ultimi e gli organi di gestione - costituiscono, seppure con accenti diversi, i tratti comuni dell'analisi (di quasi tutti) gli enti esaminati.

In estrema sintesi:

1) gravi ritardi nell'adozione del regolamento interno e nella presentazione delle relazioni semestrali/annuali (particolarmente: ALER MILANO); queste ultime talvolta addirittura omesse (OdV di LISPA, prima della fusione in ARIA; Fondazione Minoprio) e/o frutto di mero copia-incolla di verbali di riunioni di anni precedenti a quello oggetto di relazione (Fondazione Minoprio);

2) anomalie significative nelle decisioni di: a) ricorrere a un legale esterno per attività di supporto, stabile e continuativa, all'OdV, seppure la composizione del medesimo annoverasse un avvocato, b) ricorrere a un professionista esterno per adeguare il MOG dopo che tale attività era stata affidata - poco tempo prima - ad un'azienda esterna, c) individuare i suddetti professionisti senza avvisi/manifestazioni di interesse pubblici bensì sulla base di indicazioni *intuitu personae* del presidente dell'OdV (ALER MILANO);

3) compromissione dell'attività o indipendenza degli organismi riconducibili alla composizione dei medesimi: un OdV opera da lungo tempo in composizione imperfetta (due componenti su tre) causa mancata nomina del componente di designazione regionale (ARIA); in un OdV traspaiono incertezze sulla composizione soggettiva dell'organismo (OdV di LISPA, prima della fusione in ARIA); in altro organismo, un componente figura, al tempo stesso, anche revisore dei conti (con conseguente *vulnus* alla indipendenza dell'OdV), mentre un secondo membro risulterebbe (da fonti aperte) sottoposto a procedimento penale (Fondazione Minoprio);

4) impropria sovrapposizione formale tra studio legale del presidente dell'OdV e funzione istituzionale di controllo: due relazioni annuali trascritte e trasmesse su carta intestata del suddetto studio professionale (Fondazione Minoprio);

5) erronea ripartizione dei ruoli tra ufficio di controllo e responsabilità dell'organo di gestione (l'«implementazione» del MOG è compito che pare attribuito al primo: ALER MILANO).

Con riguardo al recepimento, da parte dell'organo amministrativo, dei rilievi formulati dall'OdV, si segnalano:

- 1) inerzie dell'organo di gestione ai fini del superamento delle criticità rilevate dall'OdV, con riferimento all'inserimento nel MOG delle previsioni sul *whistleblowing*, alla procedura per il rimborso spese e per l'effettiva liquidazione delle medesime, all'assenza di segregazione per taluni processi, all'opacità del sito istituzionale in tema di gare/appalti e alla sua lacunosità quanto a pubblicazioni di dati richiesti da ANAC (Explora);
- 2) ritardi nell'aggiornamento del MOG da parte dell'organo di gestione (nonostante la lacuna fosse stata segnalata ripetutamente dall'OdV: ILSPA prima della fusione con ARIA);
- 3) benché fosse stata recepita dall'OdV una segnalazione critica (fonte: ufficio audit interno) in tema di inadeguatezza del processo di archiviazione della documentazione tecnica di accompagnamento delle prestazioni dei fornitori, non vi sono evidenze di azioni poste in essere dall'organo di gestione (ARIA);
- 4) un organo di gestione totalmente inerte al cospetto dei rilievi dell'OdV e del RPCT: non risulta né avviata né completata la revisione del MOG; non risulta istituito il canale informatico dedicato alle segnalazioni *whistleblowing*; la situazione è (nel 2018) aggravata dal fatto che non risultano: a) ricostruibili i passaggi che portano a una modifica della composizione dell'organismo, b) giustificabili i ritardi nel suo insediamento (per un periodo di 8 mesi e una settimana l'ente appare sprovvisto di un controllo sulla applicazione del MOG: Fondazione Minoprio);
- 5) le criticità rilevate dall'OdV in taluni settori sembrano essere state prese in carico sviluppando specifici cronoprogrammi di lavori (precedentemente avviati nel biennio 2017-2019) - con finanziamenti da parte di Regione Lombardia - tuttora in corso per bonifica amianto e ottenimento della certificazione anti-incendi. L'ente dichiara inoltre di avere (adeguatamente) fronteggiato il problema della gestione patrimoniale delle società controllate. Per quanto concerne l'attività di verifica dell'OdV, non sono pervenuti (a novembre 2020) verbali che diano atto - dopo la relazione del primo semestre 2019 (rassegnata peraltro con ben sei mesi di ritardo: 17.12.2019) - dello svolgimento di controlli sulle iniziative intraprese dall'ente per fronteggiare/risolvere le suddette criticità (ALER MILANO).

3. Note in merito all'applicazione della l. n. 190 del 2012 da parte dei soggetti SIREG esaminati

3 A. Premessa

La l. 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, art. 1 comma 2-bis, individua il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) quale atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, debbono invece adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

Con la Determina 8 novembre 2017 n. 1134 ANAC ha poi fornito le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. Le linee guida precisano che, con riferimento all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere tre tipologie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che adottano il PTPC;
- i soggetti¹ di cui all’art. 2-bis comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013, tenuti ad adottare misure per la prevenzione della corruzione integrative di quelle previste ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché le misure di trasparenza e accesso civico;
- i soggetti² di cui all’art. 2-bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, che, sebbene esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, debbono applicare la normativa in materia di trasparenza e accesso civico in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse.

¹ Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall’art. 2 comma 1 lett. m) del d. lgs. n. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

² Società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Relativamente al campione di soggetti facenti parte del Sistema regionale e oggetto di analisi, risultano **ascrivibili alle categorie individuate dall'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013**:

- Infrastrutture Lombarde (ILSPA), Lombardia Informatica (LISPA) e ARCA, in quanto società a partecipazione totalitaria (poi confluite con tempi diversi in ARIA);
- Explora, in quanto società a partecipazione regionale in controllo pubblico;
- Aler Milano, qualificato dalla legge come ente pubblico economico.

Per queste tipologie di soggetti le linee guida forniscono indicazioni relative alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che per la definizione delle funzioni svolte dai Responsabili per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT).

A differenza dei soggetti di cui sopra, la Fondazione Minoprio è invece una fondazione istituita dalla Regione, che non presenta tutti i requisiti per rientrare nelle previsioni di cui all'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013; rientra invece nelle **previsioni dell'art. 2-bis comma 3 del citato d.lgs.**, ed è quindi tenuta all'applicazione della sola normativa in materia di trasparenza e accesso civico, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Ovviamente non viene meno, anche per questa tipologia di soggetti, l'interesse generale alla prevenzione della corruzione, in considerazione delle finalità istituzionali perseguite e della possibile sussistenza di fenomeni corruttivi che li riguardano. Le linee guida precisano che, pur non essendo tenuti ad adottare le misure previste dalla legge 190/2012, né a nominare un RPCT, è comunque compito delle Amministrazioni - che ad essi affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico, ovvero che vigilano sul relativo svolgimento - promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 e di ulteriori misure per la prevenzione della corruzione in relazione a tutte le attività svolte.

3 B. Osservazioni e rilievi

Dall'esame delle relazioni degli RPCT per il triennio 2017-2019, rese disponibili nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti Internet istituzionali dei soggetti esaminati, è emerso quanto segue:

- le relazioni sono state regolarmente pubblicate, anche se in forme talvolta difformi dal modello predisposto da ANAC; in alcuni casi non risultano compilati tutti i punti previsti dallo schema di relazione;
- nella sezione in cui viene richiesto di "*Indicare in quali delle seguenti aree si sono*

verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)” tutti i soggetti, per tutto il triennio esaminato, hanno indicato che “*Non si sono verificati eventi corruttivi*”. Tuttavia, dalla lettura dei successivi punti delle relazioni, è rilevabile che “*sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi*” o vengono comunque fornite notizie di eventi riconducibili ai fenomeni di tipo corruttivo nell’accezione estesa considerata da ANAC, ivi compresi gli episodi di *maladministration*. Appare quindi auspicabile la condivisione di indicazioni che rendano uniformi le modalità di rilevazione di tali informazioni;

- tutti gli enti, controllati e/o partecipati, oggetto di verifica dichiarano di aver attivato la procedura relativa al *whistleblowing*, pur non avendo ricevuto segnalazioni. Nel triennio di riferimento solo ARCA, LISPA e ILSPA risultano essersi dotate di un *software* con adeguata protezione dell’identità del segnalante. Negli altri casi le eventuali segnalazioni potevano essere raccolte solo mediante posta cartacea o elettronica;
- in merito all’attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile, riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione, vi è una certa confusione con l’istituto del *whistleblowing*. Prevale comunque l’utilizzo di caselle di posta istituzionale per raccogliere tali forme di segnalazione;
- l’istituto dell’accesso civico semplice è stato attivato una sola volta (peraltro in quel caso la società ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta);
- l’istituto dell’accesso civico generalizzato risulta essere stato utilizzato tre volte nel 2017 (nei confronti di ILSPA) e una volta nel 2018 (nei confronti di Aler Milano); anche per ARCA sembrano essere state attivate procedure di accesso, non quantificabili numericamente;
- la misura generale della rotazione ordinaria è in generale poco praticata. Le ragioni sono riconducibili a due casistiche prevalenti:
 - processi di riorganizzazione e/o ridefinizione degli assetti aziendali, che hanno determinato la scelta di rimandare l’applicazione della misura;
 - numero troppo ridotto di figure dirigenziali e/o apicali all’interno dell’organizzazione;
- in merito alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull’insussistenza di cause di inconferibilità, la maggioranza non sembrerebbe averle effettuate o comunque dichiara di aver avuto difficoltà nell’effettuarle (ad eccezione di ALER);

- rispetto alla verifica delle incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali ex d. lgs. n. 39 del 2013, solo LISPA dichiara esplicitamente di averle effettuate su tutti i Dirigenti;
- tutti i soggetti esaminati hanno attivato un proprio codice etico, spesso avendo come riferimento i contenuti del codice di comportamento regionale;
- rispetto alla misura della rotazione straordinaria, risulta applicata in un solo caso da ILSPA nei confronti dell'ex Direttore Generale;
- rispetto all'istituto del *pantouflage*, risulta adottato da Explora, ALER e ILSPA. Per gli altri soggetti non si rilevano dichiarazioni specifiche in proposito;
- collaborazione con le altre funzioni di controllo aziendale: in linea generale si rilevano stretti rapporti con l'OdV, il sistema di gestione della qualità, la funzione di audit ove presente;
- rispetto all'attività di monitoraggio e controllo, emergono in taluni casi le difficoltà a garantire una piena copertura di tutte le numerose misure previste, con conseguente decisione di focalizzare i monitoraggi annuali su una selezione di misure di prevenzione (LISPA);
- in merito alle misure adottate in materia di trasparenza, permane talvolta una percezione delle attività da parte delle strutture come "*mero adempimento burocratico fine a sé stesso*". Si sono riscontrate alcune difficoltà nella interpretazione delle novità normative via via succedutesi, in particolare con riferimento al codice degli appalti e all'applicazione delle previsioni normative ai soggetti partecipati e controllati. Nel triennio analizzato, il procedimento di pubblicazione in Amministrazione Trasparente non risulta pienamente informatizzato, anche nell'ambito delle società che dovrebbero avere più propensione alla transizione digitale (LISPA). In alcuni casi sono stati assegnati obiettivi ai Dirigenti legati alla pubblicazione degli adempimenti;
- l'attività di *risk assessment* viene in linea generale svolta; tra i materiali inviati, si riscontrano in alcuni casi dei modelli contenenti elementi positivi in termini di metodologia e indicatori adottati. Spesso il registro rischi è costruito in maniera sinergica con il MOG 231;
- non emergono esempi di sistemi informativi integrati in grado di dialogare tra tutte le funzioni aziendali. In alcuni casi, vengono citati cruscotti e strumenti di controllo dedicati all'ambito della prevenzione della corruzione;
- in parecchi soggetti esaminati, i processi di riorganizzazione aziendale e/o fusione hanno determinato rallentamenti nell'applicazione di alcune misure (ILSPA, LISPA,

ARCA, Explora);

- la figura del RPCT viene collocata in alcuni casi al livello dirigenziale e in altri casi al livello di posizione organizzativa; emergono segnalazioni di difficoltà nell'ottenere sempre la piena collaborazione degli uffici nell'attuazione delle misure. Talvolta la figura del RPCT risulta investita di molteplici e differenti funzioni, con il rischio di sovraccarico nello svolgimento dei ruoli e/o di sovrapposizione dei ruoli (ad esempio, nel caso di Explora).

4. Raccomandazioni

4A. Premessa

Con una serie di atti normativi (*in primis*, l'art. 13-*bis* della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, introdotto dalla l.r. 7 marzo 2011 n. 6), Regione Lombardia aveva mutuato i principi contenuti nel d.lgs. n. 231 del 2001: l'obiettivo era stato quello di fare adottare alle (ex) aziende sanitarie locali ed ospedaliere i modelli organizzativi e di gestione. Struttura legale delle aziende sanitarie locali e prassi applicative avevano confermato - in maniera inequivoca - che i «codici etico-comportamentali» (di cui all'art. 13-*bis* della l.r. n. 33 del 2009) erano solo esangui parenti dei *compliance programs* del d.lgs. n. 231 del 2001 cui il legislatore locale si era dichiaratamente ispirato. La riforma del sistema sanitario lombardo, attuata con la l.r. 11 agosto 2015 n. 23, ha decretato la fine dell'«esperimento» in parola: enti pubblici (nella fattispecie, del ramo della sanità) e responsabilità da reato (con i relativi istituti dei modelli di organizzazione e degli organismi di vigilanza) si sono rivelati - a quanto è dato desumere (difettano esplicite motivazioni in sede di lavori preparatori) - «dati» non conciliabili.

Le segnalate criticità e anomalie in materia di attuazione del d. lgs. n. 231 del 2001 negli enti del SIREG richiedono tuttavia adeguati provvedimenti sul piano normativo e amministrativo; i primi, nel rispetto del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, potrebbero riproporre - adattandole alle peculiarità del caso - talune scelte operate dalla legislazione del 2013; i secondi dovrebbero essere intesi a soddisfare le ineludibili necessità di controllo postulate in sede di normazione.

Anche per quanto concerne la legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza il quadro normativo, delineatosi a seguito delle più recenti disposizioni normative e delle «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» (Determina ANAC 8 novembre 2017 n. 1134), ha determinato uno scenario

nuovo e composito, rispetto al quale gli enti SIREG hanno intrapreso un percorso di transizione che non può dirsi ad oggi concluso e completato.

4B. Raccomandazioni in tema di organismi di vigilanza

Alla luce dell'analisi sopra svolta in argomento si raccomanda di introdurre strumenti cogenti affinché gli enti del SIREG siano tenuti:

1) ad applicare la rotazione periodica dei componenti nella nomina degli OdV;

2) ad esigere dagli OdV:

2a) la consegna delle relazioni semestrali/annuali in termini perentori;

2b) un numero minimo di riunioni periodiche;

2c) che la selezione di consulenti esterni dell'OdV sia compiuta tramite avviso pubblico;

3) a riscontrare le segnalazioni degli OdV in tempi celeri.

Andrebbero introdotti, in via complementare, strumenti amministrativi:

- istituzione di una banca dati regionale, nella quale fare confluire i nominativi dei professionisti che compongono i singoli OdV;
- di controllo centralizzato sul rispetto delle regole di cui ai punti 1), 2) e 3);
- di predisposizione, al fine di cui sopra, di obbligatori flussi informativi periodici dall'ente;
- sanzionatori, in caso di accertate e reiterate infrazioni da parte degli enti.

4C. Raccomandazioni in materia di anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne infine le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, appare opportuno promuovere iniziative volte a:

- creare progressivamente una visione comune, a livello di sistema o per ambiti omogenei, in merito alla conformazione dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi, anche attraverso momenti di formazione e confronto;
- garantire un'applicazione costante e diffusa delle misure (rotazione, divieto di *pantouflage*, codice di comportamento, verifica delle inconferibilità e incompatibilità specifiche, *whistleblowing*), prevedendone una declinazione coerente con il contesto di riferimento e sinergica con le altre funzioni di controllo;
- completare il percorso di transizione digitale per una gestione più snella, efficiente e coordinata dei flussi informativi verso l'interno, per consentire la piena operatività del RPCT, e verso l'esterno, per garantire in maniera piena e completa la disponibilità dei dati e delle informazioni per i cittadini.